

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PISANÒ e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1988

### Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato

ONOREVOLI SENATORI. – Il drammatico dilagare della criminalità organizzata di stampo mafioso spinge oggi le forze politiche, ampiamente responsabili per l'incapacità e l'insensibilità dimostrate nell'affrontare il problema e per le evidenti connessioni esistenti tra determinati gruppi di potere e ambienti mafiosi, a proporre la ricostituzione della Commissione parlamentare antimafia, o, più ampiamente, la costituzione di una «Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato».

Ma, a questo proposito, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale deve ricordare che già quattordici anni or sono, in data 21 ottobre 1974, il senatore Pisanò, allora componente della Commissione antimafia, presentò, a nome del Gruppo, il disegno di legge (atto Senato n. 1600) sulla «Modifica alla legge 20 dicembre 1962, n. 1720, riguardante la trasformazione

della «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia» in «Commissione parlamentare permanente contro il fenomeno della criminalità organizzata».

E questo perchè già allora, sulla semplice scorta dei documenti e delle testimonianze raccolte dall'«Antimafia» si erano chiaramente delineati gli sviluppi che la criminalità organizzata di stampo mafioso andava assumendo non solo in Sicilia, ma anche nell'intero territorio nazionale.

Nella relazione preparata dal senatore Pisanò si leggeva infatti:

«Il dilagare del fenomeno mafioso dalla Sicilia all'intero territorio nazionale rende ormai indispensabile e urgente non solo l'adozione di nuove e più efficaci misure atte a colpire la delinquenza organizzata alle sue radici e nelle sue manifestazioni criminali, ma

anche la immediata trasformazione della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia", costituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1720, in "Commissione parlamentare permanente contro il fenomeno della criminalità organizzata". Questa Commissione deve essere in grado, per ampiezza di giurisdizione e per compiti istituzionali, di affrontare con maggiore efficacia i problemi posti dalla recente e rapida trasformazione del fenomeno mafioso in Sicilia e dal suo virulento diffondersi nel Paese. La Commissione antimafia venne infatti istituita con due precisi obiettivi:

1) indagare a fondo sulle origini storiche, sugli sviluppi, sugli aspetti, sulla realtà di una mafia che presentava, ancora nel 1962, caratteristiche tradizionali e che, pur nella vastità dei suoi legami internazionali e dei suoi rapporti con il mondo politico italiano, restava un fatto circoscritto all'ambito siciliano;

2) proporre al Parlamento, sulla base della documentazione raccolta e dell'esperienza acquisita, le leggi e i provvedimenti atti a combattere e debellare il fenomeno.

Ora è fuori discussione che, dal 1962 ad oggi, la Commissione antimafia ha adempiuto sia pure con azione dispersiva al mandato affidatole. Nell'arco di questi anni, nonostante le inevitabili disfunzioni dovute anche al continuo mutare dei commissari, che cambiavano quasi totalmente di legislatura in legislatura, la Commissione antimafia ha svolto un lavoro imponente, raccogliendo una documentazione certamente unica sull'argomento e sviscerando la complessa materia in ogni direzione, per cui, giunta al 1974, potrebbe senz'altro chiudere i suoi lavori sulla "mafia in Sicilia", fornendo al Parlamento e al Paese un quadro autentico, globale e veritiero sul fenomeno.

Ma, come è in condizione di tracciare un quadro complesso del fenomeno mafioso in Sicilia, così la Commissione antimafia, per i motivi che ora illustrerò, non è più in grado, data la limitatezza del compito affidatole, di affrontare il fenomeno mafioso nella sua realtà e nella sua odierna dimensione, nè di proporre le leggi e i provvedimenti che tale realtà e tale dimensione impongono.

Dal 1962 ad oggi, infatti, il fenomeno mafioso è andato mano a mano trasformandosi e modificandosi con ritmo sempre più accelerato, dando vita a nuove forme di criminalità organizzata non solo in Sicilia, ma anche in molte altre zone del territorio nazionale.

Alla base di questa trasformazione ci sono la disgregazione delle tradizionali cosche mafiose siciliane e la dispersione di migliaia dei suoi elementi più attivi, operate dai provvedimenti che contemplano la vigilanza speciale e la residenza obbligata per coloro che siano risultati appartenenti ad organizzazioni mafiose.

Tali provvedimenti, indubbiamente efficaci sotto l'aspetto della lotta alla mafia in Sicilia, hanno però determinato due conseguenze che, inizialmente, nessuno avrebbe potuto logicamente prevedere:

1) hanno scardinato la vecchia e tradizionale organizzazione mafiosa siciliana estirpando dall'Isola capi e gregari delle cosche più temibili, ma hanno dato origine, sempre in Sicilia, ad una nuova, più moderna e pericolosissima forma di criminalità organizzata, che agisce spietatamente, senza più alcun rispetto per le antiche "gerarchie" mafiose, ma adottando della mafia la mentalità e i metodi al servizio di imprese squisitamente criminali, come ampiamente e drammaticamente dimostrano i settantasette omicidi e tentati omicidi compiuti nella sola città di Palermo negli ultimi quindici mesi e che vedono, in gran parte, come vittime e protagonisti, giovani delinquenti tra i venti e i trenta anni;

2) hanno trasformato le località di residenza obbligata, specie nell'Italia del nord, in altrettanti centri in cui i mafiosi, sottoposti a vigilanza speciale, sono riusciti a riorganizzarsi, dando origine a bande criminali che operano, spesso con la solidarietà della malavita locale, in tutti i settori loro congeniali: contrabbando, droga, racket della prostituzione, racket della manodopera, sequestri di persona, mercati generali. In ciò favoriti dalla quasi assoluta impossibilità delle Forze dell'ordine di tenerli sotto controllo in zone densamente popolate, economicamente all'avanguardia del Paese e dotate di ogni possibile mezzo di comunicazione e di collegamento anche con l'estero.

Su ambedue gli aspetti del fenomeno sopra descritto, la Commissione antimafia ha raccolto, dal Piemonte alla Sicilia, una impressionante documentazione, che trova riscontro e conferma nei drammatici, recenti episodi che tanto hanno turbato l'opinione pubblica.

Di fronte a questa realtà, una Commissione antimafia che continui ad operare guardando solo alla Sicilia diventa non solo anacronistica, ma anche controproducente, perchè non potrebbe che proporre soluzioni ampiamente superate dall'evolversi del fenomeno mafioso in forme ben più temibili di organizzazione criminale.

Occorre quindi che la Commissione antimafia sia posta in grado di affrontare la realtà del fenomeno mafioso estendendo i suoi compiti istituzionali nel quadro di una lotta permanente ad una criminalità organizzata che non accenna ad affievolire la sua virulenza ma che, al contrario, è destinata, stante il continuo ammodernamento dei metodi e dei settori di attività, ad assumere forme sempre più virulente e pericolose per l'intera collettività nazionale.

Nel quadro di questa esigenza, la trasformazione della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia" in "Commissione parlamentare permanente contro il fenomeno della criminalità organizzata" diventa un elemento essenziale per i seguenti motivi:

1) la Commissione parlamentare, dati i poteri che le competono, è in grado di indagare, tempestivamente, su tutti i fenomeni di criminalità organizzata sull'intero territorio nazionale;

2) la Commissione parlamentare, che già dispone dell'eccezionale archivio raccolto in dodici anni di attività, è l'unica in grado di poter fornire, anche in futuro, alle Forze dell'ordine e alla Magistratura, una imponente mole di notizie e di documentazione, assolutamente indispensabili in una lotta come quella che si deve condurre alla criminalità organizzata, che ha i suoi punti di forza in legami e complicità estese a tutto il Paese;

3) la Commissione parlamentare è l'unico organismo che possa, qualora se ne presenti la necessità, portare un contributo notevole per un più efficace coordinamento delle iniziative

atte ad individuare e colpire i responsabili, stante la persistente esistenza di compartimenti stagni tra i diversi Corpi di polizia e tra le diverse giurisdizioni in cui opera la Magistratura;

4) la Commissione parlamentare è l'unico organismo che possa, nell'ambito delle garanzie sancite dalla Costituzione, proporre tempestivamente al Parlamento e alle autorità competenti le leggi e i provvedimenti indispensabili ad una efficace lotta contro la criminalità organizzata.

Onorevoli senatori, la lotta contro il fenomeno mafioso, ormai trasformatosi in criminalità organizzata che agisce sull'intero territorio nazionale, è giunta ad un punto cruciale.

Occorre stroncare senza indugio il dilagare, in atto, del fenomeno nel Paese, prima che, tra l'altro, la nuova criminalità organizzata estenda le sue possibilità allacciando ulteriori legami con ambienti politici, e occorre, nello stesso tempo, combattere la nuova mafia criminale che prolifica in Sicilia.

È quindi necessario che la "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia" si trasformi, con i poteri stabiliti nel disegno di legge che ho l'onore di proporre, in una "Commissione parlamentare permanente contro il fenomeno della criminalità organizzata", che sia in grado di chiudere rapidamente i lavori per quanto riguarda il periodo della "mafia tradizionale" e dedicarsi immediatamente ai nuovi compiti che l'aspettano al servizio della collettività nazionale».

Questo si leggeva nella relazione introduttiva scritta quattordici anni or sono dal senatore Pisanò.

A tanti anni di distanza, si può solo aggiungere che queste drammatiche previsioni sono state ampiamente superate da una realtà che è sotto gli occhi di tutta la Nazione e che non ha certamente bisogno di ulteriori commenti e illustrazione.

Diventa quindi ormai improrogabile e indispensabile che venga istituita una Commissione parlamentare permanente di inchiesta sulla criminalità organizzata con le funzioni e i poteri previsti negli articoli di legge qui di seguito proposti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta contro il fenomeno della criminalità organizzata.

## Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di: svolgere indagini sulla dinamica dei fatti di criminalità organizzata; collaborare con le Forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria per un più efficace coordinamento delle iniziative atte ad individuare e colpire i responsabili; proporre tempestivamente al Parlamento e alle autorità competenti le leggi e i provvedimenti necessari per combattere il fenomeno.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente e comunque ogni volta che essa o il Parlamento lo ritengano opportuno.

## Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

## Art. 4.

1. La Commissione esperisce indagini ed esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ed ha facoltà di emettere mandato d'arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

2. Non sono opponibili alla Commissione nell'espletamento delle sue indagini il segreto professionale, il segreto bancario, il segreto istruttorio, il segreto militare, il segreto politico o amministrativo ed il segreto di Stato.

3. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Non possono essere oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi.

## Art. 5.

1. La Commissione ha diritto di chiedere ed ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti attinenti a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi.

2. La Commissione stabilisce all'unanimità quali atti e documenti non dovranno essere diffusi.

## Art. 6.

1. All'atto del suo insediamento la Commissione disciplina con regolamento interno approvato dalla maggioranza dei suoi componenti la propria attività ed il proprio funzionamento.

2. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

## Art. 7.

1. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi altra collaborazione.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.